



CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE**

ANNO 2017

Handwritten signature or initials in blue ink.

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, dipendente del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali.

Il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale vuole perseguire, attraverso definite politiche di sviluppo, il miglioramento della qualità del lavoro, l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati all'utenza, l'impegno razionale delle risorse umane, la valorizzazione delle stesse, elevando il grado di professionalità attraverso percorsi formativi e benefici economici.

Art. 2

Costituzione della delegazione trattante

La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, è così composta:

1. Per la parte pubblica:

Direttore del Consorzio - Dr.ssa Monique Jourdan – Presidente delegazione trattante;
Responsabile Ufficio Personale del Consorzio – Dr.ssa Anna Barbaro – componente delegazione trattante

2. Per la parte sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria
Sig.ra Castellano Katia
Sig.ra Robert Paola
Sig.ra Ribotta Elisa
Sig.ra Cattaneo Sandra

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

Sig. Ernesto Colonna – Rappresentante sindacale CGIL –FP

Art. 3

Vigenza del contratto

Il presente contratto è valido per l'esercizio finanziario 2017 e conserverà la sua efficacia fino alla stipula dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

Art. 4

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Il fondo complessivo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017 costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999, dell'art. 4 CCNL 5.10.2001, degli art. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004, dell'art. 4 CCNL del 09.05.2006, dell'art. 8 CCNL del 11.04.2008 è pari ad €

225.049,09. Ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo per l'anno 2017, viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, (progressioni orizzontali, posizioni organizzative, indennità di comparto) definita "**risorse decentrate stabili**" pari a € **170.716,14**
- b) la seconda, comprende tutte le risorse eventuali e variabili (indennità di rischio, indennità di maneggio valori, indennità per particolari responsabilità e produttività collettiva) definita come "**risorse decentrate variabili**" pari a € **54.332,95.**

Art. 5

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relative alle "risorse decentrate stabili"

Le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004.

Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, così determinate:

❖ **Progressioni economiche orizzontali**

Le risorse destinate al finanziamento delle posizioni di sviluppo della progressione orizzontale (art. 17 CCNL 1998-2001 comma 2 lettera b) sono pari a € **68.000,00.**

Gli importi fruiti per le progressioni economiche orizzontali dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nelle disponibilità delle risorse decentrate stabili dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del CCNL del 22/01/2004;

❖ **Indennità di comparto**

L'art. 33 del nuovo contratto del 22.01.2004 prevede una nuova voce retributiva "l'indennità di comparto" che viene corrisposta per dodici mensilità a tutto il personale in servizio, a tempo indeterminato, a tempo determinato, compresi i dipendenti incaricati di una posizione organizzativa. L'importo dell'indennità di comparto determinato per l'anno 2017, in € **31.000,00**, è stato calcolato secondo le indicazioni della tabella D colonna 2 e 3 allegata al contratto e comporta un ulteriore prelievo dalle risorse stabili del fondo.

Le quote di indennità di comparto prelevate dalle risorse decentrate stabili, sono riacquisite nelle disponibilità del fondo a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa del personale interessato.

❖ **Posizioni organizzative**

Ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999 ai titolari di posizione organizzativa compete la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.

Nell'anno 2017 il fondo per le posizioni organizzative è pari a € **46.500,00** ed è relativo a n. 4 posizioni.

Art. 6

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relative alle "risorse decentrate variabili"

Dalla quota complessiva del fondo, individuata all'art. 4 del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, pari ad € **225.049,09** viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'art. 4 lettera a), pari a € **145.500,00**. La quota rimanente, pari ad € **79.549,09** verrà utilizzata per il finanziamento delle "risorse decentrate variabili".

Il fondo relativo al finanziamento delle "risorse decentrate variabili", sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità.

❖ Indennità di rischio

Ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000 le parti concordano di riconoscere al personale Adest e agli Educatori dei Centri Diurni, esclusi i coordinatori, una indennità mensile come esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale che viene liquidata sulla base della effettiva presenza in servizio.

Risorse necessarie in totale € 6.000,00.

❖ Indennità maneggio valori

Si riconosce tale indennità al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio di valori, riconoscendo un' indennità giornaliera pari a € 1,55.

Personale interessato n. 4 unità € 1,55 x 120 giorni di effettivo lavoro.

Risorse necessarie in totale € 745,00

❖ Particolari responsabilità

Si tratta di un compenso finalizzato a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie C e D attribuite con atto formale ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL del 01.04.1999 così come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004.

Risorse necessarie in totale € 7.900,00.

❖ Produttività individuale e collettiva

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL del 01.04.1999 è pari complessivamente a € **64.904,09** e comprende un importo che verrà riconosciuto come produttività individuale ai sensi dell'art. 15 comma 2 e 5, pari a € **32.000,00** e un importo che verrà riconosciuto come produttività collettiva pari a € **32.904,09**.

La attribuzione dei compensi è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

I compensi possono essere corrisposti soltanto al termine del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, in unica soluzione, ed entro il mese di novembre. Non verranno corrisposti anticipi.

La valutazione è di competenza dei dirigenti o dei responsabili di area. La valutazione avverrà sulla base del nuovo sistema di valutazione approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 7.C del 17/05/2010.

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Art. 7

Lavoro straordinario

1. Per l'anno 2017 il fondo straordinario è pari a € 15.500,00, le parti concordano di individuare un tetto individuale di 50 ore di straordinario da autorizzare nel corso dell'anno, di cui 15 ore in pagamento e il resto in recupero con il riconoscimento dell'indennità di maggiorazione sulle ore recuperate.
2. Si considera lavoro straordinario soltanto l'orario giornaliero superiore ai quindici minuti, il ricorso al lavoro straordinario deve essere eccezionale, non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo lavoro, deve essere preventivamente autorizzato. In assenza di autorizzazione non verrà conteggiato come lavoro straordinario.
3. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 1/04/1999.

Art. 8

Norme finali

Il presente contratto integrativo decentrato annulla il precedente e tutti gli accordi risultanti in contrasto con il presente accordo.

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo, si fa riferimento al CCNL di comparto vigenti.

18 OTT 2018

Per la parte pubblica:

Dr.ssa Monique Jourdan – Presidente delegazione trattante Monique Jourdan

Per la parte sindacale:

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria

Sig.ra Cattaneo Sandra Sandra Cattaneo

Sig.ra Ribotta Elisa Elisa Ribotta



Sig.ra Robert Paola Paola Robert

Sig.ra Castellano Katia Katia Castellano

Per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

Sig. Ernesto Colonna – Rappresentante sindacale CGIL –FP Ernesto Colonna